


18 febbraio 2009

---

# **Inchiesta della CFB sugli affari transfrontalieri di UBS SA con clienti privati residenti negli USA**

## **Rapporto riassuntivo**

---



## Riassunto

*Il presente rapporto riassuntivo dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) illustra i motivi e i risultati di un'inchiesta condotta dalla Commissione federale delle banche (CFB) tra maggio e dicembre 2008, conclusasi con decisione della stessa Autorità. La FINMA si è occupata della redazione del presente rapporto riassunto poiché la CFB rappresenta una delle tre Autorità confluite nella FINMA dal 1. Gennaio 2009.*

*Dopo aver assunto informazioni preliminari, nel maggio del 2008, la CFB ha aperto, nei confronti di UBS SA, un procedimento che, dopo un'ampia assunzione di prove, si è concluso con la decisione del 21 dicembre 2008. Oggetto primario del procedimento è stato chiarire se nell'attuazione del «Qualified Intermediary Agreement» («QIA») e delle limitazioni di diritto statunitense in merito all'erogazione di prestazioni transfrontaliere («restrizioni della SEC»), UBS SA abbia rilevato, limitato e monitorato adeguatamente i rischi giuridici e reputazionali connessi.*

*La CFB ha constatato, nella propria decisione, che UBS SA ha violato i propri doveri sanciti dalla Legge sulle banche, in tema di organizzazione e di irrepremissibilità. In un numero circoscritto di casi, singoli collaboratori di UBS SA hanno agito contro le disposizioni «QIA». Essi hanno infatti accettato le dichiarazioni a fini fiscali statunitensi rese dai propri clienti che sapevano – o avrebbero dovuto sapere – non rispecchiare adeguatamente lo status fiscale statunitense del cliente. In un numero limitato di casi, singoli collaboratori di UBS SA, contravvenendo alle disposizioni del QIA, avevano giudicato esaustivi dei documenti forniti dal cliente, allestiti per fini fiscali, mentre sapevano- o avrebbero dovuto sapere- che essi non riportavano correttamente lo statuto fiscale statunitense del cliente. Inoltre, singoli collaboratori di UBS SA hanno ripetutamente contravvenuto alle restrizioni statunitensi in materia di vigilanza, che prevedono un obbligo di autorizzazione per l'erogazione transfrontaliera ad investitori statunitensi di prestazioni finanziarie. Inoltre essi hanno violato, su un periodo continuato, le restrizioni della SEC, che prevedono l'obbligo di autorizzazione per l'erogazione transfrontaliera ad investitori statunitensi di prestazioni finanziarie. L'UBS SA si è così esposta ad elevati rischi giuridici e reputazionali, che si sono concretizzati nell'apertura di procedure da parte di diverse Autorità statunitensi.*

*Per contro, nella propria inchiesta, la CFB non ha constatato un'attuazione negligente delle disposizioni QIA, da parte di UBS SA. Allo stesso modo essa non ha potuto concludere che l'alta direzione di UBS SA fosse a conoscenza delle citate manovre fraudolente dei clienti statunitensi a danno del fisco statunitense, né tantomeno, delle violazioni alle restrizioni della SEC ed alle istruzioni interne. Nella propria decisione la CFB ha comunque fatto divieto ad UBS SA di continuare l'attività transfrontaliera di Private Banking con persone aventi residenza o domicilio negli Stati Uniti. Essa ha pure fatto obbligo ad UBS SA di rilevare, limitare e monitorare tutti i rischi giuridici e reputazionali relativi alle prestazioni transfrontaliere ed ha ordinato un controllo dell'attuazione di questo onere. Essa ha infine posto a carico della banca le spese procedurali, ammontanti ad oltre mezzo milione di franchi svizzeri. La decisione è stata notificata ad UBS SA nel dicembre 2008 ed è, nel frattempo, cresciuta in giudicato.*

*La procedura della CFB ha avuto luogo quasi parallelamente alle inchieste avviate dall'Autorità statunitense sul commercio di valori, la U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"), dal Dipartimento di Giustizia americano ("DoJ") e dall'autorità fiscale americana, l'Internal Revenue Service ("IRS"). Alle prime due autorità la CFB ha prestato assistenza amministrativa.*